

Avv. DI IORIO MARCELLO  
C.so Vittorio Emanuele II 209  
65121 Pescara – 085.4429695  
avvmarcelloangelodiiorio@puntopec.it  
Cod. Fisc. DRI MCL 70D01 F777L

## TRIBUNALE CIVILE DI PESCARA – SEZIONE LAVORO

### RICORSO EX ART. 700 C.P.C.

La dott.ssa **DE BLASIO RAFFAELLA**, Cod. Fisc. DBLRFL81T65G482E, nata a PESCARA (PE), il 25/12/1981, res.te in Pescara (PE), alla Via Raffaello Sanzio 219, la dott.ssa **DI ZIO FRANCESCA**, Cod. Fisc. DZIFNC81E66G482A, nata a PESCARA (PE), il 26/05/1981, e res.te in Spoltore (PE), alla Via Nora 2/B, la dott.ssa **PORRETTI LETIZIA**, Cod. Fisc. PRRLTZ79L56G482A, nata a PESCARA (PE), il 16/07/1979, e res.te in Manoppello (PE), alla Via Cocchia 51, tutte rapp.te e difese dall'Avv. Di Iorio Marcello (Cod. Fisc. DRIMCL70D01F777L), presso il cui studio in Pescara, al C.so V. Emanuele II 209, tel. e fax 085.4429695, sono ele.te dom.ti giusta procura in calce al presente atto, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al numero fax 085.4429695 e indirizzo di P.E.C. avvmarcelloangelodiiorio@puntopec.it,

ricorrenti,

contro

- Ministero Istruzione Università e Ricerca in persona del Ministro p.t.,  
- Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo in persona del Direttore Generale p.t.,  
- Ufficio Scolastico Ambito Territoriale di Pescara in persona del Dirigente p.t.,  
rappresentati e difesi come per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato per l'Abruzzo, presso il domicilio eletto in L'Aquila (AQ), Complesso Monumentale San Domenico, Via Buccio da Ranallo;

resistente,

oltre che nei confronti

di tutti gli aspiranti docenti in possesso di abilitazioni o titoli abilitanti all'insegnamento ed iscritti nelle graduatorie ad esaurimento della III Fascia del personale docente ed educativo valide per il conferimento di incarichi a tempo determinato ed indeterminato per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 dell'Ambito Territoriale della Provincia di Pescara, il cui punteggio è stato recentemente aggiornato a seguito di domanda presentata ex D.M. n.235 del 01 aprile 2014 ai sensi della Tabella di Valutazione Titoli come approvata con D.M. n.27 del 15/03/2007:

quanto alla dott.ssa De Blasio Raffaella per la classe concorsuale di abilitazione S.S.I.S.

A037 e corrispondente Elenco di Sostegno per la classe AD02;

quanto alla dott.ssa Di Zio Francesca per la classe concorsuale di abilitazione S.S.I.S.

A052 e corrispondente Elenco di Sostegno per la classe AD02;

quanto alla dott.ssa Porretti Letizia per la classe concorsuale di abilitazione S.S.I.S. A061

e corrispondente Elenco di Sostegno per la classe AD02;

potenziali resistenti.

Il presente ricorso viene proposto per il riconoscimento del cosiddetto "*bonus di ulteriori n.6 punti*" essendo i ricorrenti insegnanti non di ruolo iscritti nelle graduatorie ad esaurimento ed in possesso di abilitazione all'insegnamento conseguita presso la Scuola di Specializzazione all'Insegnamento Secondario (S.S.I.S.). L'azione giudiziaria si è resa necessaria in considerazione della valutazione negativa operata dall'Ufficio Scolastico Provinciale nei confronti dei ricorrenti a seguito della presentazione delle istanze di aggiornamento delle graduatorie per il triennio 2014/2017 (il riconoscimento dei 6 punti è intervenuto solo per coloro che beneficiavano di Sentenza in tal senso).

#### Fatto

La dott.ssa De Blasio Raffaella ha frequentato la Scuola di Specializzazione all'Insegnamento Secondario istituita presso l'Università degli Studi G. D'Annunzio Chieti-Pescara ed in data 31/05/2007 ha superato l'esame finale conseguendo il DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE IN INSEGNAMENTO SECONDARIO indirizzo CLASSE A037 (Cfr. Allegato Certificato di Diploma) ed in data 26/06/2008 ha superato l'esame finale conseguendo il DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE SOSTEGNO POLIVALENTE INDIRIZZO Area Umanistica-Linguistica (Cfr. Allegato Certificato di Diploma).

La dott.ssa Di Zio Francesca ha frequentato la Scuola di Specializzazione all'Insegnamento Secondario istituita presso l'Università degli Studi G. D'Annunzio Chieti-Pescara ed in data 24/05/2007 ha superato l'esame finale conseguendo il DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE IN INSEGNAMENTO SECONDARIO indirizzo CLASSE A052 (Cfr. Allegato Certificato di Diploma) ed in data 27/04/2010 ha superato l'esame finale conseguendo il DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE SOSTEGNO POLIVALENTE INDIRIZZO Area Umanistica-Linguistica (Cfr. Allegato Certificato di Diploma).

La dott.ssa Porretti Letizia ha frequentato la Scuola di Specializzazione all'Insegnamento

Secondario istituita presso l'Università degli Studi G. D'Annunzio Chieti-Pescara ed in data 21/05/2007 ha superato l'esame finale conseguendo il DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE IN INSEGNAMENTO SECONDARIO indirizzo CLASSE A061 (Cfr. Allegato Certificato di Diploma) ed in data 27/06/2008 ha superato l'esame finale conseguendo il DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE SOSTEGNO POLIVALENTE INDIRIZZO Area Umanistica-Linguistica (Cfr. Allegato Certificato di Diploma).

Il conseguimento di tale abilitazione ha permesso ai ricorrenti l'iscrizione nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento ex art.401 del D.Lgs. n.297/1994 e di produrre recente domanda di aggiornamento ai sensi del D.M. n.235 del 1 aprile 2014.

L'oggetto del contendere proposto dagli abilitati S.S.I.S. innanzi a diversi Tribunali del Lavoro è circoscritto alla disposizione contenuta nel punto A.5) della Tabella in argomento che attribuisce un punteggio aggiuntivo di n.6 punti ai possessori di abilitazioni diverse dagli abilitati S.S.I.S. o assimilati (nel senso favorevole ai ricorrenti anche alcuni pronunciamenti del Tribunale di Pescara, Sezione Lavoro, sia in sede cautelare con Ordinanza n.1587 del 14/02/2014 e n.6749 del 03/07/2014, che di merito con Sentenza n.41 del 16/01/2014 e n.584 del 18/07/2014).

#### Diritto

È stata la Giustizia Amministrativa (inizialmente competente per materia, oggi attribuita alla Giustizia Ordinaria dei Tribunali del Lavoro) a scandire le fondamenta del diritto dei ricorrenti motivando le varie Sentenze con le ragioni che hanno ispirato le produzioni normative del Legislatore di primo e secondo grado, in particolare:

**Legge n.341/1990** - la Legge n.341/1990, denominata "*Riforma degli ordinamenti didattici universitari*" e più specificatamente l'art.4 "*Diploma di specializzazione*", ha istituito le Scuole di Specializzazione all'Insegnamento Secondario (in seguito S.S.I.S.). Alle Scuole è stato attribuito il compito di formare, anche attraverso attività di tirocinio didattico, gli insegnanti delle Scuole Secondarie. Il comma 2 del citato art.4 ha precisato che l'esame finale per il conseguimento del diploma ha valore di esame di Stato ed abilita all'insegnamento per le aree disciplinari cui si riferiscono i relativi diplomi di laurea.

**D.I.M. n.460/1998** - l'art.3 del Decreto Interministeriale n.460 del 24.11.1998, al fine di incoraggiare la frequenza delle Scuole di Specializzazione, ha disposto che nei concorsi a cattedre, per titoli ed esami, nella scuola secondaria ed in quelli per soli titoli, a coloro che avessero concluso positivamente la specifica scuola di specializzazione, i bandi di

concorso attribuiranno un punteggio aggiuntivo rispetto a quello spettante per l'abilitazione conseguita secondo le norme previgenti alla istituzione delle S.S.I.S. e più elevato rispetto a quello attribuito per la frequenza ad altre scuole e corsi di specializzazione e perfezionamento universitari.

**Legge n.306/2000** - la Legge n.306/2000 di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge n.240/2000, recante disposizioni urgenti per l'avvio dell'anno scolastico 2000-2001, più in particolare l'art.1, comma 6 ter, ha attribuito all'Esame di Stato che si sostiene al termine del corso svolto presso le scuole di specializzazione di cui all'art.4 della Legge n.341/1990, valore di prova concorsuale ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del D.Lgs. n.297/1994, come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della Legge n.124/1999 ed ha rinviato all'emanazione di un successivo decreto la determinazione del punteggio da attribuire al risultato dell'esame finale sia ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti sia ai fini dell'esito del concorso, per esami e titoli, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 3 del D.M. del 24 novembre 1998.

**D.I.M. n.268/2001** – l'art.8 del Decreto Interministeriale n.268/2001 “Punteggio Aggiuntivo” ha stabilito che ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti previste nell'articolo 2 della legge 3 maggio 1999 n. 124 e dal Regolamento adottato con decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 27 marzo 2000 n. 123 al candidato abilitato ai sensi delle disposizioni che precedono, viene attribuito un punteggio aggiuntivo rispetto a quello spettante per l'abilitazione conseguita, pari a trenta punti.

**Legge n.296/2006** – l'art.1, comma 607 della Legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007) ha riconosciuto al Ministro della Pubblica Istruzione il potere di ridefinire con decreto, in occasione degli aggiornamenti biennali delle graduatorie permanenti di cui all'art.401 del D.Lgs. n.297/1994 e s.m.i., la tabella di valutazione dei titoli allegata al decreto-legge 07.04.2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge n.143/2004.

**D.M. 27/2007** – il Ministro della Pubblica Istruzione con D.M. n.27 del 15/03/2007 considerata la necessità di approvare una nuova tabella di valutazione per l'inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento ha approvato la nuova tabella di valutazione dei titoli, da utilizzare nei confronti del personale docente ed educativo, di cui all'art.1, comma 605 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, ed ha disposto che *“A.4) in aggiunta al punteggio di cui al punto A.1 (vale a dire .... il superamento di un concorso per titoli ed esami, o di un esame anche ai soli fini abilitativi o di idoneità ...*

*per l'abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento comunque posseduto e riconosciuto valido ... sono attribuiti fino ad un massimo di 12 punti ... ) ... Per l'abilitazione conseguita presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (S.S.I.S.), a seguito di un corso di durata biennale, sono attribuiti ulteriori punti 30, di cui 24 per il biennio di durata legale del corso, equiparato a servizio specifico per la classe di insegnamento cui si riferisce l'abilitazione.*

*Per l'abilitazione conseguita presso la Scuola di didattica della musica dei Conservatori e presso le Accademie di Belle Arti con i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), sono attribuiti ulteriori punti 30, di cui 24 per la durata legale del corso, equiparata a servizio specifico per la classe di insegnamento cui si riferisce l'abilitazione.*

*Per l'abilitazione all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria con la laurea in scienze della formazione primaria, secondo lo specifico indirizzo, sono attribuiti ulteriori punti 30”*

*e, per quanto interessa in questa sede, “A.5) Per le abilitazioni o titoli abilitanti all'insegnamento, con esclusione di quella per la quale è stato attribuito il punteggio di cui al punto A.4), in aggiunta al punteggio di cui ai punti A.1) o A.3), sono attribuiti ulteriori punti 6”*

La medesima Tabella è stata riproposta per i successivi aggiornamenti come Allegato 2 (Tabella di Valutazione dei Titoli di III Fascia) al D.M. n.42 del 08 aprile 2009, come Allegato 2 (Tabella di Valutazione dei Titoli di III Fascia) al D.M. n.44 del 12 maggio 2011, e come Allegato 2 (Tabella di Valutazione dei Titoli di III Fascia) al D.M. n.235 del 01 aprile 2014, confermando i TRENTA punti per l'Abilitazione conseguita presso le S.S.I.S. ed i SEI punti per le altre abilitazioni o titoli abilitanti all'insegnamento comunque posseduti e riconosciuti validi.

Gli aspiranti docenti titolari in possesso di abilitazioni S.S.I.S. o assimilati (laurea in Scienze della Formazione, Didattica della Musica o COBASLID), e iscritti nella III fascia delle graduatorie permanenti hanno contestato, dapprima innanzi alla Giustizia Amministrativa ed oggi innanzi ai competenti Tribunali del Lavoro, il punteggio aggiuntivo di n.6 punti con riferimento all'A.5) della tabella di valutazione dei titoli ai possessori di abilitazione diverse da quella conseguita nei corsi S.I.S.S. o assimilati.

La giustizia amministrativa con molteplici decisioni, di primo e secondo grado, ha accertato le ragioni dei ricorrenti, ha riconosciuto la plurima violazione di legge e l'illogicità manifesta dell'attribuzione alle abilitazioni o titoli abilitanti diversi da quelli S.S.I.S. di un punteggio aggiuntivo di n.6 punti, in quanto tale riconoscimento ha prodotto l'effetto dell'equiparazione di fatto dei titoli in questione: la Tabella ministeriale come formulata ha annullato quel valore aggiunto che la Legge avrebbe riconosciuto all'abilitazione S.S.I.S. rispetto agli altri titoli abilitativi all'insegnamento (per tutte TAR Lazio, Sentenza n. 12417 del 03.12.2009 Punteggio Abilitazioni S.S.I.S. - fondamento legislativo – Estensione punteggio Titoli abilitativi diversi – Illegittimità.).

Le motivazioni appaiono di una semplicità estrema: i 30 punti aggiuntivi, attribuiti ai diplomati S.S.I.S. in forza del combinato disposto dell'art. 6, comma 1-ter della legge n. 306/2000, dell'art. 3 d.m. 24 novembre 1998, nonché dall'art. 8 del d.i.m. n. 268/2001, sono determinati in 24 punti per il biennio del corso (pari al punteggio che i frequentanti il corso avrebbero potuto conseguire in due anni di insegnamento) e in 6 punti per il titolo abilitante, e che proprio l'attribuzione di detto ultimo punteggio avrebbe dovuto realizzare il vantaggio per gli specializzati S.S.I.S. in ragione della frequenza del corso biennale e del superamento del relativo esame, vantaggio che però di fatto viene annullato dal riconoscimento dei 6 PUNTI per le altre abilitazioni o titoli abilitanti all'insegnamento comunque posseduti e riconosciuti validi al punto A.5. della Tabella.

**La riferita evoluzione normativa conferma il fondamento legislativo della necessità di dare un riconoscimento di un valore aggiunto all'abilitazione S.S.I.S. rispetto a tutte le altre abilitazioni.**

La giurisprudenza formatasi sul punto conferma che l'attribuzione di *“un punteggio fisso aggiuntivo” al diploma S.S.I.S., nella misura che sarà poi determinata dall'art. 8 del decreto n. 268 del 2001, “risulti pienamente coerente (quindi: ragionevole, proporzionato e armonicamente quantificato) con l'intero sistema dei punteggi con i quali vengono valutati i titoli”* (T.A.R. Lazio, n.7121/2002), *costituendo detto punteggio “il doveroso riconoscimento dell'impegno dedicato alla formazione e all'elevato livello di preparazione che è raggiunto con la frequenza delle scuole SSIS”* (Consiglio di Stato n.8252/2002 e n.8499/2003, T.A.R. Lazio n. 9255/2006).

Va in proposito opportunamente puntualizzato che l'attribuzione di n.6 punti costituisce il valore numerico premiale del titolo abilitante conseguito a seguito della frequenza dei corsi S.S.I.S., mentre l'attribuzione dei 24 punti è (ragionevolmente) correlata al dato

oggettivo della frequenza obbligatoria del corso finalizzato al conseguimento dell'abilitazione ("stante la sostanziale incompatibilità della frequenza del corso stesso con l'espletamento di un parallelo servizio di insegnamento autonomamente valutabile").

Le aspettative dei ricorrenti stanno trovando puntuale ed ancor più motivato accoglimento presso i Tribunali del Lavoro, (per tutti, Trib. Salerno, Sentenza n.4000/12 e Trib. Avellino, Ordinanza del 03/10/12) che a più riprese hanno evidenziato:

- il "bonus di n.6 punti" trova la propria giustificazione nell'impegno profuso dai diplomati S.S.I.S. per la frequenza del corso, non corretta da benefici retributivi, né da borse di studio;
- l'istituzione e la valorizzazione dei corsi S.S.I.S. si inserisce nella tendenza assunta dall'ordinamento giuridico nazionale, per rispondere ad esigenze comunitarie, di una generale riqualificazione delle professioni e del servizio delle più elevate attività intellettuali ed artistiche in genere, che presuppongono elevate conoscenze dottrinali e tecniche;
- il particolare apprezzamento che viene riconosciuto al titolo conseguito attraverso l'esame di Stato che si sostiene al termine di un corso svolto presso le scuole di specializzazione è di fatto ineludibile per rispondere alle esigenze poste dalla normativa comunitaria;
- l'attribuzione di un bonus di punteggio, al diploma S.S.I.S. rispetto agli altri titoli abilitativi non determina alcuna disparità di trattamento, ai fini dell'accesso al posto di lavoro, tra abilitati S.S.I.S. e insegnanti in possesso di altri titoli abilitativi, trattandosi di posizioni di due categorie di docenti oggettivamente differenziate per le quali non è predicabile una necessaria parità di trattamento, con attribuzione di un medesimo punteggio al diverso titolo di ammissione delle graduatorie permanenti per ciascuna di esse previste;
- il punteggio aggiuntivo attribuito ai diplomati delle S.S.I.S. riveste, dunque, carattere compensativo delle potenzialità di retribuzione e di valutazione autonoma dell'attività di insegnamento sacrificate dagli abilitati alla partecipazione dei corsi, nei 30 punti è agevole riconoscere la somma di 24 punti, corrispondenti, ai sensi della tabella di valutazione dei titoli a due anni di servizio di insegnamento – quanto è il tempo di formazione richiesto dai corsi – e di 6 punti che rappresentano non più del doppio del punteggio assegnato per un qualsiasi altro titolo di studio di livello pari, ovvero per il superamento

di un concorso per titoli ed esami o di esami anche ai soli fini abilitativi;

**Conseguentemente l'aver riconosciuto ai titoli abilitanti all'insegnamento diversi da quelli S.S.I.S. un punteggio aggiuntivo pari a n.6 punti - riferimento A.5) della Tabella - ha prodotto un'incongrua equiparazione di tali titoli, volta ad annullare in sostanza il bonus attribuito agli specializzati S.S.I.S..**

Tale riconoscimento aggiuntivo ai titoli abilitativi diversi dai diplomi rilasciati dalle S.S.I.S. risulta dunque illegittimo, poiché in difetto di una qualsivoglia base normativa, oltre che logica, mancando ogni minima argomentazione capace di legittimarne esigenze compensative. Per questi motivi l'attribuzione dei 6 punti anche agli aspiranti in possesso di abilitazioni diverse da quelle S.S.I.S. può dirsi illegittima poiché di fatto vanifica il "vantaggio" che la normativa sopra richiamata ha inteso riconoscere ai soli abilitati specializzati S.S.I.S..

Da ultimo, preme evidenziare che l'illegittima equiparazione compiuta dal punto A.5) della Tabella impugnata, di cui si chiede la disapplicazione, non è sfuggita al dibattito parlamentare *"tali controversie sono state presentate fino al 2009 innanzi il TAR del Lazio e successivamente, a seguito del mutamento di giurisdizione in materia di impugnazione delle graduatorie scolastiche in favore del giudice ordinario dinanzi il Tribunale del Lavoro ... contrariamente alle eccezioni sollevate da taluni uffici scolastici, tale impianto normativo è tuttora vigente e non è mai venuto meno atteso che su di esso si fondano le più recenti sentenze del TAR del Lazio, la n. 12417 del 2009, la n. 33881 del 2010 e la n. 33878 del 2010, la n. 33992 del 2010 ... tutte le succitate sentenze fondano il riconoscimento del punteggio aggiuntivo per l'abilitazione SSIS rispetto alle abilitazioni non-SSIS sull'«articolo 1, comma 6-ter, della legge n. 306/2000 nella parte in cui demanda a un futuro decreto ministeriale - il successivo decreto ministeriale n. 268/2001 - "il punteggio da attribuire al risultato dell'esame finale... in coerenza con quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Ministro della pubblica istruzione del 24 novembre 1998" ... il Tribunale del Lavoro di Teramo, in numerosissime ordinanze emesse nel 2012 (n. 1660/12, n. 1516/12, n. 162/12, n. 1363/12, n. 3708/12, n. 592/12, n. 961/12, n. 1360/12, n. 1274/12), relative ai ricorsi ex articolo 700 c.p.c. diretti all'attribuzione di n. 6 punti aggiuntivi alle abilitazioni SSIS, ha fondato il riconoscimento del diritto al punteggio aggiuntivo sulla consolidata giurisprudenza amministrativa in materia e sul combinato disposto dell'articolo 6, comma 1-ter, della legge n. 306 del 2000, dell'articolo 3 del decreto ministeriale 24 novembre 1998 e*



*dell'articolo 8 del decreto ministeriale n. 268 del 2001, accertando e dichiarando il diritto dei ricorrenti ad ottenere n. 6 punti aggiuntivi per le rispettive classi di concorso, con conseguente rettifica delle rispettive graduatorie ... gli uffici scolastici nel dare esecuzione alle sentenze del TAR del Lazio decidevano di maggiorare di 6 punti il punteggio spettante ai ricorrenti vittoriosi anziché decurtare quello dei candidati inseriti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento in possesso di abilitazioni non-SSIS «in considerazione della difficoltà di individuare tutti i controinteressati», ammettendo essi stessi nelle rispettive costituzioni in giudizio che, se ciò aveva consentito di ripristinare la corretta posizione in graduatoria dei ricorrenti e dei controinteressati sprovvisti di abilitazione SSIS, aveva, tuttavia, finito per pregiudicare i diritti dei controinteressati abilitati SSIS non beneficiari delle citate sentenze ... è inammissibile che lo stesso titolo abilitate venga ad avere una valutazione di punteggio differente da provincia a provincia, per via: a) della contemporanea sussistenza, in ogni provincia, sia delle graduatorie ad esaurimento sia di quelle di istituto, e per le quali spesso dai docenti (precari) vengono scelte province differenti così da avere maggiori aspettative di lavoro; ... è infine da segnalare una chiara difformità nell'operato degli uffici scolastici provinciali, che non può essere tollerata se si considera la necessità di tutelare l'unità e l'efficienza del sistema scolastico nazionale...” Atto Camera, Interrogazione a risposta scritta 4-19108 presentata martedì 18 dicembre 2012, seduta n.735 ZAZZERA e DI PIETRO al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.*

Le ragioni degli abilitati S.S.I.S. espresse nel presente ricorso sono rese evidenti dalla mera lettura della normativa nazionale, come cronologicamente sopra richiamata, supportate dalle motivazioni dei provvedimenti della giurisprudenza amministrativa e ordinaria, di diverso ordine e grado, ed infine hanno trovato riscontro anche negli atti parlamentari e nell'atteggiamento diligente di alcuni Uffici Scolastici Provinciali.

Non si contano le Ordinanze cautelari dei tanti Tribunali del Lavoro chiamati a pronunciarsi in merito alle richieste degli aspiranti docenti abilitati S.S.I.S., soprattutto in occasione della recente pubblicazione delle graduatorie, in tal senso anche alcuni pronunciamenti del Tribunale di Pescara, Sezione Lavoro, sia in sede cautelare con Ordinanza n.1587 del 14/02/2014 e n.6749 del 03/07/2014, che di merito con Sentenza n.41 del 16/01/2014 e n.584 del 18/07/2014.

a) L'urgenza del riconoscimento del diritto al punteggio aggiuntivo è di facile evidenza e risiede nella prospettiva di una più favorevole collocazione nella graduatoria ad esaurimento; conseguentemente in una maggiore possibilità di immissione in ruolo o di ottenere un incarico di supplenza temporaneo.

Basti verificare la posizione attualmente occupata ed evidenziata nella graduatoria allegata per valutare l'importanza del riconoscimento di n.6 punti.

b) Non di poco conto è una seconda considerazione: i provvedimenti cautelari e di merito di riconoscimento di n.6 punti ad altri abilitati S.S.I.S ad opera dei Tribunali del Lavoro stanno incidendo quotidianamente sulla graduatoria ad esaurimento attraverso la pubblicazione di continui aggiornamenti. Detto modus operandi, caratterizzato esclusivamente dalla velocità con cui molti aspiranti docenti si stanno rivolgendo alla giustizia ordinaria e riescono ad ottenere un provvedimento di riconoscimento di un diritto, peraltro lo stesso diritto rivendicato con il presente ricorso, determina di fatto quella instabilità dovuta ai continui aggiornamenti della graduatoria che rischia di pregiudicare la posizione di qualsiasi aspirante docente abilitato S.S.I.S..

c) La scelta del procedimento e l'urgenza di un provvedimento cautelare, anche inaudita altera parte, è dettata dalla mancanza materiale di tempo necessario a far valer il diritto al riconoscimento di n.6 punti in via ordinaria, vale a dire di partecipare utilmente alla graduatoria per le assunzioni in ruolo che vengono predisposte notoriamente entro il mese di Agosto – Settembre in tempo utile per l'inizio dell'anno scolastico.

La proposizione di un'azione ordinaria determinerebbe un pregiudizio irreparabile con una evidentissima perdita di *chances* e di progressione di carriera, oltre che di progressione nella medesima graduatoria, non altrimenti suscettibile di alcun ristoro.

d) Degni di nota sono i pregiudizi non risarcibili nelle forme di un equivalente monetario, poiché trattasi di un bene giuridico non patrimoniale di un aspirante docente che da anni è costretto a vivere da "precario", in attesa di una immissione in ruolo, definitiva o anche solo temporanea, che ogni estate vive con trepidazione la pubblicazione di una graduatoria - mai così incerta come quella utile a conferire gli incarichi per l'anno scolastico 2014/2015 - capace di riconoscere un posto di lavoro ed un reddito mensile per far fronte ai numerosi ed esistenti impegni economici con maggiore serenità.

e) Da ultimo, spetta al Giudice adito tutelare l'interesse pubblicistico che è proprio di una Graduatoria, non solo per evitare il pregiudizio di ogni singolo aspirante docente, ma anche per fornire il "sigillo" della correttezza ad un provvedimento istituzione che incide

su interessi pubblici primari quali quella della Scuola, la didattica e la formazione degli alunni. Per altro verso, non è giustificabile che le inadempienze ed i ritardi del Ministero della Pubblica Istruzione e dell'Ambito Territoriale debbano reverberare gli effetti negativi e lesivi nei confronti degli aspiranti docenti che sono costretti a ricorrere alla giustizia per il riconoscimento di diritti soggettivi, e tutelarsi avverso un pregiudizio grave ed irreparabile, costituito dallo scavalcamento ad opera di altri aspiranti docenti parimenti abilitati S.S.I.S..

La vicenda oggetto del contendere appare di facile risoluzione, basti considerare l'atteggiamento di apertura di alcuni Ambiti Territoriali (come testimoniato anche nell'atto di interrogazione parlamentare), non così l'Ufficio Scolastico Ambito Territoriale resistente che nella valutazione dei titoli dei ricorrenti ignora tutto il dibattito e la giurisprudenza esistente e pubblica la graduatoria oggetto di impugnazione: costringendo gli aspiranti docenti a ricorrere al giudice adito.

Tanto premesso, le ricorrenti, dott.ssa DE BLASIO, Cod. Fisc. DBLRFL81T65G482E, dott.ssa DI ZIO, Cod. Fisc. DZIFNC81E66G482A e dott.ssa PORRETTI, Cod. Fisc. PRRLTZ79L56G482A, come rapp.te e difese dallo scrivente procuratore,

FORMULANO ISTANZA EX ART.150 C.P.C.

all'intestato Tribunale di Pescara, Sezione Lavoro, acchè voglia autorizzare ai sensi dell'art.151 c.p.c. la notifica del presente ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza a tutti i potenziali controinteressati tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet *dedicato* del MIUR oltre che a mezzo inserzione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso di tale pubblicazione stante la impossibilità materiale di reperire in tempo utile gli indirizzi di tutti coloro che sono collocati in graduatoria e del numero indefinito dei potenziali controinteressati,

RICORRONO

all'intestato Tribunale di Pescara, Sezione Lavoro, affinché ai sensi del combinato disposto degli artt.669 bis e 700 c.p.c., voglia emettere *decreto inaudita altera parte*, in considerazione dell'ottimale posizione occupata in graduatoria, in subordine fissare udienza di comparizione avanti a sé e quella di discussione del presente ricorso, respinta ogni altra istanza, pronunciare i provvedimenti d'urgenza che riterrà idonei ad assicurare gli effetti della decisione nel merito e quindi accogliere le seguenti conclusioni e richieste

- rilevata l'esistenza dei presupposti e delle condizioni di fondatezza dell'azione cautelare relativamente al richiesto requisito del *fumus boni juris* e del *periculum*

*in mora, accertare e disapplicare, siccome illegittima, la Tabella di Valutazione dei Titoli della III fascia delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo delle scuole ed istituti meglio individuata come Allegato n.2 al D.M. n.42 / 2009, D.M. n.44 / 2011 e da ultimo al D.M. n.235 / 2014, nella parte in cui al punto A.5) stabilisce che “Per le abilitazioni o titoli abilitanti all’insegnamento, con esclusione di quella per la quale è stato attribuito il punteggio di cui al punto A.4), in aggiunta al punteggio di cui ai punti A.1) o A.3), sono attribuiti ulteriori punti 6”;*

- accertare e disapplicare, siccome illegittimo, il provvedimento dirigenziale dall’Ambito Territoriale di Pescara relativo alla formulazione delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo valide per il conferimento di incarichi a tempo determinato ed indeterminato per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, unitamente agli atti presupposti, consequenziali e comunque connessi, nelle parti in cui le suddette graduatorie in relazione alle classi di concorso specificate,  
quanto alla dott.ssa De Blasio Raffaella per la classe concorsuale di abilitazione S.S.I.S. A037 e corrispondente Elenco di Sostegno per la classe AD02;  
quanto alla dott.ssa Di Zio Francesca per la classe concorsuale di abilitazione S.S.I.S. A052 e corrispondente Elenco di Sostegno per la classe AD02;  
quanto alla dott.ssa Porretti Letizia per la classe concorsuale di abilitazione S.S.I.S. A061 e corrispondente Elenco di Sostegno per la classe AD02;  
in applicazione delle impugnate disposizioni ministeriali, attribuiscono il punteggio aggiuntivo di n.6 punti alle abilitazioni o titoli abilitanti all’insegnamento diversi da quelli conseguiti presso le S.S.I.S.;
- per l’effetto, condannare l’amministrazione scolastica resistente a correggere la graduatoria ad esaurimento del personale docente ed educativo dell’Ambito Territoriale di Pescara, valide per il conferimento di incarichi a tempo determinato ed indeterminato per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 attribuendo ai ricorrenti, per le ragioni sopra esposte, in possesso di abilitazioni per le quali è stato attribuiti il punteggio di cui al punto A.4) un ulteriore punteggio “bonus” di n.6 punti (quale atto di ottemperanza equivalente alla decurtazione di n.6 punti ai docenti possessori di abilitazioni diverse da quelle S.S.I.S.),

quanto alla dott.ssa De Blasio Raffaella per la classe concorsuale di abilitazione S.S.I.S. A037 e corrispondente Elenco di Sostegno per la classe AD02;

quanto alla dott.ssa Di Zio Francesca per la classe concorsuale di abilitazione S.S.I.S. A052 e corrispondente Elenco di Sostegno per la classe AD02;

quanto alla dott.ssa Porretti Letizia per la classe concorsuale di abilitazione S.S.I.S. A061 e corrispondente Elenco di Sostegno per la classe AD02;

- in ogni caso, in via ulteriormente gradata, adottare tutti quei provvedimenti che verranno ritenuti idonei ad assicurare gli effetti della decisione nel merito;
- *in via istruttoria*, ammettere tutta la documentazione prodotta ed emettere ai sensi dell'art.421 c.p.c. ogni provvedimento istruttorio si dovesse rendere necessario dalle prospettazioni di parte resistente;
- condannare altresì la resistente amministrazione al pagamento delle spese e competenze della presente causa avanzata in considerazione del contegno negativo avuto dalla stessa in sede stragiudiziale.

Produzione come di seguito dettagliata: Certificati di Diploma SSIS; Domande di aggiornamento III fascia G. a E; Graduatoria con evidenza della posizione; Nota MIUR.

Con riserva e salvezza di ogni altro diritto, vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore della presente procedura è indeterminato e dunque che il contributo unificato da versare è pari ad €.259,00 (vale a dire ½ di €.518,00).

Pescara, li 04.09.2014

F.to Avv. Marcello DI IORIO.

Il Grande Albergo Il 8165/14 CRON

Ilma per la comprazione delle parti  
mani al Grande Albergo. La  
valente del 30/9/14 h 9,15, con Tenore  
~~fino al 23/9/14 per la notifica del~~  
in caso e del debito alle controparti,  
avanzando la notifica ai contraenti,  
nei modi richiesti nel verso,  
ogni divisione di debito è obbligatoria  
al gestore del reddito e al debito.  
Perire, 12/9/14

Il f. l. e.

12 SET. 2014  
Depositato in Cancelleria 0391  
A CANCELLERIA  
G. COLLODI